

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5971 del 20/12/2019
Oggetto	MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/06 - DITTA F.A.T.A. INERTI S.R.L. - IMPIANTO IN LOC. IL PIOPPO - COMUNE DI CASTELLARANO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6159 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.5265/2019

Modifica comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 - Ditta **F.A.T.A. INERTI SRL** (CF: 05826770488) – con sede legale e impianto in comune di Castellarano (RE) – loc. Il Pioppo.

LA DIRIGENTE

Vista la normativa in materia di recupero dei rifiuti:

- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";
- la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

Vista la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'rt. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/14, mediante Arpae, in attuazione della L.R. 13/015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Reggio Emilia (il cui rinnovo è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 1535 del 23/09/2019) che attribuisce lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla provincia dall'art. 1, comma 85, lett. a), della Legge n. 56/14, viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);

Vista la richiesta di aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, ai sensi del dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28/03/2018 n. 69 relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), presentata dalla ditta **F.A.T.A. INERTI SRL** con sede legale in loc. Il Pioppo - Castellarano (RE) ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PGRE/2018/14453 del 31/10/2018, per la quale la Ditta ha successivamente trasmesso ulteriore nota (vedi più avanti);

Vista la comunicazione della Ditta dell'intenzione di utilizzare nel proprio ciclo produttivo il sottoprodotto "*polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti*" acquisita al protocollo della Scrivente ARPAE n. PG/2019/17000 del 27/12/2018;

Dato atto che in risposta alla sopraddetta comunicazione, la Scrivente ARPAE ha inviato apposita nota alla Ditta, protocollo n. PG/2019/23779 del 13/02/2019 in cui fa presente che il sottoprodotto è normato dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e che non rientra in atto autorizzativo in materia di gestione rifiuti e che, per la gestione del sottoprodotto, la Ditta deve verificare la rispondenza ai requisiti delle norme e alle vigenti disposizioni della D.G.R. 16604 del 23/10/2017, in specifico, per la sua tracciabilità e per la movimentazione e gestione all'interno dell'impianto in modo distinto dalla gestione rifiuti e si chiede planimetria aggiornata che illustri il lay-out dell'attività di gestione rifiuti rispetto alla gestione dei sottoprodotti;

Vista la richiesta di modifica della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta **F.A.T.A. INERTI SRL** con sede legale in loc. Il Pioppo - Castellarano (RE) ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2019/1648 del giorno 08/01/2019 per l'esercizio della operazione di recupero di **rifiuti speciali non pericolosi**:

- **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di **Castellarano (RE) – Loc. Il Pioppo**;
tale modifica consiste nell'inserimento di un impianto di macinazione, precedentemente autorizzato quale impianto mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06 per svolgere la funzione di pre-macinazione dei rifiuti sottoposti ad operazione di recupero, attraverso una riduzione volumetrica dei rifiuti stessi finalizzata a garantire pezzatura omogenea ai materiali in ingresso al macinatore principale;

Vista la nota della Scrivente ARPAE prot. n. PG/2019/56258 del giorno 08/04/2019, di richiesta chiarimenti, con interruzione dei termini previsti per la modifica della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 richiesta dalla Ditta medesima sopra citata in relazione, fra l'altro, all'utilizzo di attrezzatura mobile di macinazione ed alla gestione del conglomerato bituminoso;

Viste le integrazioni acquisite al protocollo di ARPAE con protocollo n. PG/2019/64489 del 23/04/2019 e n. PG/2019/139111 del 10/09/2019 trasmesse dalla Ditta in risposta alle sopracitate richieste prot. n. PG/2019/23779 del 13/02/2019 e PG/2019/56258 del giorno 08/04/2019, consistenti in planimetria aggiornata, comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, nelle quali, in sintesi, la ditta chiarisce che intende apportare le seguenti modifiche:

- rinuncia all'attività di recupero di cui alle tipologie:
 - 2.1 "imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;rottami di vetro";
 - 4.1 "scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al, Zn, scorie della produzione del fosforo; scoria Cubilot";
 - 4.4 "scosie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione di forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse";
 - 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo" di gestione del conglomerato bituminoso (rifiuto) e di produzione del granulato di conglomerato bituminoso (end of waste) e conseguente planimetria aggiornata del layout dell'attività di gestione rifiuti;
 - 7.11 "pietrisco tolto d'opera";
 - 7.25 "terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi";
 - 7.31-bis "terre e rocce da scavo";
- aumento delle quantità istantanee (da 1.200 t/anno a 1.440 t/anno) ed annuali (da 16.500 t/anno a 21.450 t/anno) dei rifiuti trattati della tipologia 7.1;
- riduzione delle quantità annuali per le seguenti tipologie di rifiuti trattati:
 - tipologia 7.2 da 400 t/anno a 200 t/anno;
 - tipologia 7.3, da 46.950 t/anno a 45.000 t/anno;
 - tipologia 7.8, da 1.000 t/anno a 500 t/anno;

la ditta intende mantenere invariati i quantitativi complessivi istantanei (4.990 tonnellate) ed annuali (67.150 t/anno) di rifiuti trattati;

- inserimento dell'impianto che svolgerà attività di pre-macinazione dei rifiuti (come più sopra indicato) riducendone la pezzatura prima di essere sottoposti, nel macinatore principale, all'operazione di recupero R5, rinunciando all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06;
- illustrazione delle modalità di gestione dei sottoprodotti ceramici, in conformità alla Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 16604 del 23/10/2017, evidenziando le misure finalizzate ad evitare la commistione di rifiuti e sottoprodotti;
- la Ditta unisce la planimetria aggiornata dell'impianto ove si distinguono le aree di gestione rifiuti e le aree di gestione dei sottoprodotti;

Dato atto che nell'impianto la Ditta esercita alternativamente, in tempi separati e discontinui, attività di recupero in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 oppure attività di recupero ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Lo stoccaggio funzionale alla operazione R5 per i rifiuti oggetto di recupero, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, avviene, rispettivamente, in aree distinte e separate;

5. che sono confermate e salvaguardate le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 21/05/2012 ed in particolare *“L’attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria e quella in procedura semplificata non potranno essere svolte contemporaneamente, ma dovranno risultare ben distinte temporalmente”*;
6. che l’attività di recupero esercitata ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06 deve essere effettuata alternativamente, in tempi separati e discontinui, rispetto all’attività di recupero ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06. Lo stoccaggio funzionale all’operazione R5 per i rifiuti oggetto di recupero, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06, e lo stoccaggio dei rifiuti gestiti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06, autorizzato con atto n. DET-AMB-2017-6911 del 22/12/2017, deve avvenire in aree rispettivamente distinte e separate;
7. che l’attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria di riferimento denominata “Planimetria lay-out rifiuti” datata 01/04/2019 acquisita al protocollo di ARPAE con protocollo n. PG/2019/64489 del 23/04/2019 ed alla documentazione tecnica presentata;
8. che l’attività di gestione dei sottoprodotti ceramici avviene in area distinta e separata rispetto all’attività di gestione rifiuti secondo l’indicazione degli spazi impiantistici dedicati allo stoccaggio in ingresso, trattamento e deposito del sottoprodotto *“polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti”* come riportato nella planimetria di riferimento sopra citata;
9. che l’attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
10. che l’utilizzo del macinatore, destinato all’attività di pre-macinazione è ad esclusivo servizio dell’attività di gestione rifiuti svolta i sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06;
11. che l’operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di stoccaggio funzionale ad esclusivo servizio dell’attività R5 e che pertanto le quantità stoccate dalla ditta non possono superare quelle indicate nella comunicazione, come riportato nella scheda tecnica (Allegato 1 - Bis) allegato al presente atto;
12. che in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nell’Allegato 1 - Bis del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nello stesso Allegato sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero;
13. che, nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nell’Allegato 1 - Bis ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica della comunicazione dell’attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all’interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
14. che l’esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarichi di acque reflue;
 - inquinamento acustico;

- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 15. che, nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- 16. che tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;
- 17. che l'iscrizione al registro di cui sopra decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- 18. che nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che:

- l'attività di gestione rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 può essere effettuata solo nel rispetto delle norme tecniche dei requisiti previsti, fra cui valido titolo di disponibilità dell'impianto e dell'area, e pertanto, in assenza di tale requisito, la ditta non può esercitare la suddetta attività in regime semplificato;
- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori;
- la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza;

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - Bis - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **F.A.T.A. INERTI SRL**
 Impianto: **Castellarano (RE) – Loc. Il Pioppo**

Registro Provinciale Recuperatori n. **142**

Operazione autorizzata: R5

07.01		rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto						Operazione R5		
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero										
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205									
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]								R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale				
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10									
170101	cemento									
170102	mattoni									
170103	mattonelle e ceramiche									
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06									
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01									
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03									
TOTALE		948	1440	14170	21450	14170	21450			
07.02		rifiuti di rocce da cave autorizzate						Operazione R5		
07.02.3 lett. d	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea								R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale				
		mc	t	mc	t	mc	t			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07									
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07									
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07									
TOTALE		20	25	160	200	160	200			
07.03		sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						Operazione R5		
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate									
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea								R5	

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101201	<i>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</i>						
101208	<i>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</i>						
TOTALE		2300	3500	29578	45000	29578	45000
07.08	<i>rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura</i>	Operazione R5					
07.08.3 lett. b	industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia	R5					
07.08.4 lett. b	materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
161102	<i>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</i>						
161104	<i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03</i>						
161106	<i>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05</i>						
TOTALE		25	25	500	500	500	500

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.